

Ord. n° 02 / 2026

Addì, 18/03/2026

OGGETTO: modifica alla circolazione stradale - transito competizione sportiva – gara ciclistica “2° Giro dell’Appennino Donne – 2° G.P. Città di Genova in Rosa – 2° Trofeo Regione Liguria in Rosa – Tre Colli Cup” del 22 marzo 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che in data 22/03/2026 il territorio del comunale sarà interessato dal transito della manifestazione sportiva: gara ciclistica “2° Giro dell’Appennino Donne – 2° G.P. Città di Genova in Rosa – 2° Trofeo Regione Liguria in Rosa – Tre Colli Cup” del 22 marzo 2026;

DATO ATTO che in data 17/03/2026 si è tenuto il II tavolo tecnico riguardo l’organizzazione dell’evento sportivo di cui sopra, nel quale si sono discussi i dettagli e le criticità dell’evento sportivo;

PRESO ATTO che l’evento in contesto è stato autorizzato dalla Provincia di Alessandria con atto prot.11623 del 16/03/2026;

ATTESA l’emissione dell’Ordinanza Prefettizia relativa alla sospensione della circolazione stradale lungo il tragitto della gara, che avverrà a decorrere da 30 minuti prima dal passaggio del primo concorrente alla media più veloce, a termine transito concorrenti;

CONSIDERATA necessario disporre dei divieti di sosta ove possono presentarsi problemi di viabilità lungo il percorso della manifestazione sportiva nonché il divieto di transito su tutta la S.S.35;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada” e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.” e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO il Decreto Sindacale n°02 del 17/02/2020, che conferma l’attribuzione all’incarico di posizione organizzativa dell’Area Tecnico al Geom. Marcello Bocca, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, di disporre:

- il divieto di sosta lungo tutto il lato sinistro del tratto interno della S.S.35 (ossia del tratto della S.S.35 ricompresa nel centro abitato cassanese) dalle ore 11:00 del giorno 22/03/2026 a termine transito manifestazione ciclistica che presumibilmente avverrà alle ore 12:50);

- il divieto transito, compatibilmente con l’Ordinanza prefettizia di sospensione della circolazione che verrà emessa, lungo tutta la S.S.35 ricompresa nel territorio cassanese dalle ore 12:11 del giorno 22/03/2026 a termine transito manifestazione ciclistica, che presumibilmente avverrà alle ore 12:50).

Si dà atto che l’Ordinanza Prefettizia inerente la sospensione della circolazione sul percorso, prevederà tale divieto a decorrere da 30 minuti prima del passaggio dei concorrenti con la media di velocità più elevata, ove, nel caso del territorio comunale, decorrerà dalle ore 12:11 del 22 p.v. a termine transito dei concorrenti, determinato con il transito del veicolo riportante il messaggio “Fine Gara Ciclistica”.

L’inottemperanza al divieto di sosta comporterà la rimozione forzata dei veicoli.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e l’installazione di segnaletica mobile nell’area interessata.

Si informa che ai sensi dell’art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all’Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to *Andrea Lombardo*

Il Responsabile del Servizio
F.to *Geom. Marcello Bocca*